



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 682 DEL 17 luglio 2019

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Istituto di Istruzione Superiore "Aldo Moro" di Rivarolo Canavese – Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a procedure negoziate per l'attuazione di viaggi d'istruzione tramite agenzie di viaggio – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: n.d. – S.A.: Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro (Rivarolo Canavese-TO).

PREC 97/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0080356 del 28.9.2018, con la quale l'Istituto "Aldo Moro" richiede un parere all'Autorità circa la legittimità dell'esclusione dalla procedura negoziale per l'attuazione di viaggi d'istruzione dell'agenzia di viaggi Chris Tour Srl in quanto priva del requisito, richiesto a pena di esclusione, dell'accreditamento presso l'organizzazione internazionale IATA (Air Transport Association);

CONSIDERATO, più specificamente, che secondo la Stazione appaltante il requisito dell'accreditamento IATA è necessario ed è stato quindi richiesto a pena di esclusione *«per interfacciarsi, nel prosieguo della procedura, con operatori economici dotati di stabilità patrimoniale, dal momento che gli agenti di viaggio operanti per l'emissione dei biglietti aerei tramite IATA, debbono rilasciare una fidejussione bancaria per opera di istituti di credito di primaria importanza»*;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.7.2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante, nella propria memoria, ha reso noto che l'agenzia di viaggi Chris Tour Srl, nonostante i dubbi sorti in ordine alla sua ammissibilità alla gara in oggetto in quanto priva del requisito più sopra menzionato, è stata comunque ammessa con riserva nell'elenco dei dieci operatori economici di settore ai quali è stata inoltrata la lettera di invito alla procedura negoziata ristretta per effettuare le prenotazioni dei viaggi di istruzione, programmati dal 1° aprile al 5 aprile 2019 e che la stessa agenzia di viaggi ha presentato l'offerta per i viaggi denominati Firenze 2 e Firenze 3;

RILEVATO che la Chris Tour, secondo quanto riportato nel verbale della Commissione giudicatrice (del 7.12.2018), è stata esclusa dalla gara in quanto è stata prodotta documentazione aggiuntiva e diversa rispetto a quella richiesta nella lettera di invito all'art. 37 punto g) (ovvero: *«presenza di file allegati ulteriori rispetto a quelli indicati al punto 25–Cartella documentazione amministrativa»*);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che l'agenzia viaggi Chris Tour Srl non ha presentato alcuna istanza di reclamo, né ricorsi avverso la procedura di aggiudicazione dei viaggi in discussione;

RITENUTO che l'esclusione dalla procedura selettiva e la mancata successiva contestazione della stessa da parte dell'interessata costituiscono motivo per considerare sopravvenuta una carenza di interesse all'emissione del parere ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c);

CONSIDERATO tuttavia che appare comunque opportuno esprimersi in ordine al quesito posto dalla Stazione appaltante in quanto, al di là della estromissione dalla gara dell'agenzia di viaggi Chris Tour, rimane aperta, soprattutto ai fini dell'indizione da parte dell'Istituto odierno istante di future procedure negoziate aventi medesimo oggetto, la questione relativa alla legittimità della previsione del requisito dell'accreditamento IATA a pena di esclusione;

CONSIDERATO pertanto che l'art. 83, comma 2 del Codice appalti stabilisce che *«I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione»*;

RILEVATO che, secondo un principio generale, pacifico in giurisprudenza, i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, il che, in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell'azione amministrativa (sul punto v., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4.1.2017 n. 9 e Delibera ANAC n. 830 del 27.7.2017);

RITENUTO che: **a)** l'accreditamento IATA non è un requisito richiesto per legge ai fini dell'esercizio del servizio di biglietteria aerea; **b)** tale accreditamento può essere considerato, al più, solo un ulteriore mezzo di prova della capacità economica e finanziaria degli operatori di settore rispetto a quelli, di per sé sufficienti, indicati nell'Allegato XVII, Parte I del Codice appalti; **c)** l'accreditamento in questione concerne l'esercizio del servizio di emissione di biglietti aerei e dunque costituirebbe in ogni caso un requisito di partecipazione inconfidente laddove la Stazione appaltante intendesse programmare ed effettuare viaggi di istruzione con mezzi di trasporto diversi dall'aereo;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che l'esclusione dalla procedura selettiva e la mancata successiva contestazione della stessa da parte dell'agenzia di viaggi Chris Tour Srl costituiscono motivo per considerare sopravvenuta una carenza di interesse all'emissione del parere ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c). Ritiene opportuno, tuttavia, rilevare, per le conseguenti decisioni che l'Istituto dovrà adottare in relazione alle future procedure selettive, che la richiesta del possesso del requisito dell'accreditamento IATA per l'ammissione alla partecipazione alle procedure negoziate per l'attivazione di viaggi di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

istruzione scolastici di cui all'oggetto non è conforme alla normativa di settore in quanto determina una irragionevole e immotivata restrizione della concorrenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2019

Il Segretario Maria Esposito